



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 01023 / 2019 / DG

Il giorno **7 Novembre 2019**

Il Direttore Generale

Ida Maria Ada Ramponi

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**PROCEDURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AI
FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO**

SENZA ONERE DI SPESA

Fascicolo Generale n°: **01.1.01 - 00010 / 2019**

f.to Il Dirigente proponente: Dott. PIER PAOLO BALZAMO – **2.4.1 Affari Generali (2.4
Dipartimento Amministrativo\ 2 Direzione Amministrativa)**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO CHE la ASST Rhodense con decorrenza 01/01/2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera "G. Salvini";

PRESO ATTO della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019";

VISTI:

- il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ad oggetto: *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*;
- il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 ad oggetto: *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*;
- il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ad oggetto: *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006"*;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 10, comma 3 d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, statuisce che *"Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo"*;

- l'art. 10, comma 4 d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, dispone *"Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette"*;
- l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) con provvedimento del 23/04/2018 ha adottato le *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*;
- il suddetto provvedimento all'art. 11 prevede l'individuazione da parte delle pubbliche amministrazioni di un "Gestore", quale soggetto delegato ad effettuare le comunicazioni alla UIF;

RICHIAMATA la deliberazione n. 993 dell'11.12.2018 con la quale è stato nominato quale soggetto "Gestore" delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale Pier Paolo Balzamo, coadiuvato nell'attività di valutazione ed individuazione delle operazioni sospette, da un Organismo tecnico collegiale composto dai seguenti Responsabili delle aree ritenute maggiormente a rischio: Responsabile UOC Acquisti; Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale; Responsabile UOC Gestione Contratti; Responsabile UOC Economico Finanziaria; Responsabile UOS Ingegneria Clinica; Responsabile UOC Farmacia ed approvato il regolamento per il funzionamento del suddetto Organismo;

TENUTO CONTO che l'art. 10, comma 1 del d.lgs. 231/07, stabilisce che le disposizioni in materia di antiriciclaggio si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

RITENUTO, nelle more dell'emanazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria delle Linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio per gli uffici delle pubbliche amministrazioni, di adottare una Procedura che stabilisce l'iter aziendale ai fini della corretta applicazione, da parte dell'ASST Rhodense, della normativa prevista per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio, con l'obiettivo di impedire o comunque rendere difficile la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche;

CONSIDERATO che la Procedura aziendale in argomento è stata condivisa dal Gestore delle comunicazioni con i componenti dell'Organismo tecnico collegiale per la valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio nell'incontro del 29.10.2019, come da verbale della riunione in atti d'ufficio;

ATTESO CHE il Dirigente Responsabile dell'UOC Affari Generali in qualità di Responsabile del procedimento, ritiene di proporre l'approvazione della Procedura aziendale per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;

PRESO ATTO CHE il Dirigente Responsabile dell' UOC Affari Generali, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

ACQUISITI, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e, vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare** la Procedura aziendale per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1) con i relativi allegati;
- 2. di trasmettere** la presente deliberazione per opportuna informazione ai componenti dell' Organismo tecnico collegiale per la valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- 3. di pubblicare** la presente procedura nell'Area Intranet, nella sezione "Codici e regolamenti" e sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente, sotto la sezione "Disposizioni generali – atti generali - Codici e regolamenti".
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Marco Ricci)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Aldo Bellini)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Diego Maltagliati)

IL DIRETTORE GENERALE

(Ida Maria Ada Ramboni)



**PROCEDURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE ED IL
CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - FONTI NORMATIVE	3
ARTICOLO 2 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 - TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 4 – SOGGETTI INTERESSATI, RESPONSABILITÀ E COMPITI.....	6
TITOLO II – COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF.....	8
ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONI	8
ARTICOLO 6 – INDICATORI DI ANOMALIA	9
ARTICOLO 7 – MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	10
TITOLO III - MODALITÀ E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI ALLA UIF	10
ARTICOLO 8 - MODALITÀ E TERMINI.....	10
ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE.....	11
ARTICOLO 9.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA COMUNICAZIONE	11
ARTICOLO 9.2 - ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA.....	11
ARTICOLO 9.3 - ELEMENTI DESCRITTIVI IN FORMA LIBERA.....	11
ARTICOLO 9.4 – DOCUMENTI ALLEGATI.....	12
ARTICOLO 9.5 - COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA.....	12
ARTICOLO 9.6 - COLLEGAMENTO TRA COMUNICAZIONI.....	12
ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON LA UIF	12
ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE	13
TITOLO IV - SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE AL GESTORE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.....	13

ARTICOLO 12 – MODALITA' E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	13
ARTICOLO 13 - DENUNCIA DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI.....	14
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	14
ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE	14
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	14
ARTICOLO 16 - NORMA FINALE E DI RINVIO	15

ALLEGATI

ALLEGATO 1: ISTRUZIONI UIF SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON ALLEGATO L'ELENCO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 25 SETTEMBRE 2015)

ALLEGATO 2: COMUNICAZIONE UIF 18.04.2016

ALLEGATO 3: COMUNICAZIONE UIF 13.10.2017

ALLEGATO 4: MODULO SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO I - FONTI NORMATIVE

La presente procedura è adottata ai sensi delle disposizioni normative di seguito richiamate:

- a) D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ad oggetto: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- b) D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- c) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- d) Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- e) D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- f) Provvedimento del 23/04/2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ad oggetto: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".

ARTICOLO 2 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura stabilisce l'iter aziendale ai fini della corretta applicazione, da parte dell'ASST Rhodense, della normativa prevista per la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio, con l'obiettivo di impedire o comunque rendere difficile la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni dettate dalla normativa in materia, valida anche per le Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, come previsto dall'art. 10, comma 1 del d.lgs. 231/07, le disposizioni in materia di antiriciclaggio si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e

- servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le misure di cui alla presente procedura si fondano sul principio di leale collaborazione da parte dei destinatari delle disposizioni in essa previste garantendone la piena osservanza. Tutte i dipendenti dell'Azienda sono quindi tenuti a collaborare per favorire l'individuazione di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie "sospette" che possono dar luogo ad azioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, supportando sia gli organi interni che le competenti autorità per contrastare il fenomeno.

ARTICOLO 3 - TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

- per Riciclaggio (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007) si intende:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
- per Finanziamento del Terrorismo (art. 2, comma 6, D.lgs. 231/2007) si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
- per Soggetto cui è Riferita l'Operazione (art. 2, comma 2, D.M. 25 settembre 2015) si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;

- per Dati Identificativi (art. 1, comma 2, lettera n), D.Lgs. n. 231/2007) si intendono il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- per Mezzi di Pagamento (art. 1, comma 2, lettera s), D.Lgs. n. 231/2007) si intendono il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- per Operazione (art. 1, comma 2, lettera t), D.Lgs. n. 231/2007) si intende l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- per Operazioni Collegate (art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007) si intendono operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
- per Operazione Frazionata (art. 1, comma 2, lettera v), D.Lgs. n. 231/2007) si intende un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- per Indicatori di Anomalia (art. 6, comma 4, lettera e), D.Lgs. n. 231/2007) si intendono gli indicatori emanati e aggiornati con direttiva del Ministero dell'Interno, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alla valutazione soggettiva e a contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
- L'unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) (art. 1, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 231/2007) è la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, (art. 1, comma 1, lettera ff), D.Lgs. n. 231/2007) è istituito con Decreto Legge 12 ottobre 2001, n. 369, (convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431) e disciplinato con Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione

alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI INTERESSATI, RESPONSABILITÀ E COMPITI

Al fine dell'applicazione delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la presente procedura prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

1. Il Gestore delle Comunicazioni alla UIF;
2. l'Organismo tecnico collegiale per la valutazione di operazioni sospette di riciclaggio;
3. I Direttori/Responsabili delle Unità Organizzative/Uffici aziendali;
4. I dipendenti dell'ASST.

I. Il Gestore delle Comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio, individuato con deliberazione n. 993 dell'11.12.2018 nel Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è la persona nominata dall'ASST quale delegata a trasmettere le comunicazioni sospette alla UIF.

Al gestore, in particolare, sono attribuite le seguenti funzioni:

- verificare la trasmissione di eventuali segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica aziendale antiriciclaggio@asst-rhodense.it;
- garantire riservatezza nella gestione delle informazioni e dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione (vedasi art. 11);
- convocare l'Organismo tecnico collegiale con cadenza di norma semestrale (risultando così modificato l'art. 4 del relativo Regolamento di funzionamento nella parte in cui prevedeva una cadenza trimestrale) ed ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito delle segnalazioni pervenute all'indirizzo di posta elettronica aziendale antiriciclaggio@asst-rhodense.it, affinché l'Organismo possa esprimersi sulla valutazione della fondatezza e dell'effettiva rilevanza della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;
- inviare alla UIF, in presenza di un'operazione sospetta, una comunicazione in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line e secondo le indicazioni fornite dalla UIF;
- far adottare con l'Organismo Tecnico collegiale antiriciclaggio una procedura interna (vedi art. 7 Mappatura e valutazione del rischio) per la valutazione del livello di esposizione degli uffici aziendali al rischio e l'individuazione delle misure necessarie a mitigarlo, elaborata con il supporto e la collaborazione dell'Organismo, con la eventuale partecipazione di altri dirigenti/Responsabili di altre UO/ Uffici aziendali interessati dal rischio in argomento, sulla base delle Linee Guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio per gli uffici delle pubbliche amministrazioni a tutt'oggi non ancora emanate da parte del Comitato di sicurezza finanziaria;

- provvede ad informare la Direzione Strategica aziendale dell' attività svolta, delle riunioni dell'Organismo Tecnico collegiale antiriciclaggio, comunicando le segnalazioni effettuate per le operazioni e/o transazioni sospette;
- partecipa alle iniziative di formazione ed aggiornamento in materia adottate dall'azienda al fine di consentire di espletare i propri compiti e per la corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. **L'Organismo tecnico collegiale per la valutazione di operazioni sospette di riciclaggio**, istituito con deliberazione n. 993 dell'11.12.2018, ha la funzione di coadiuvare il soggetto individuato quale "Gestore" nella individuazione di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, attraverso una specifica analisi nel concreto delle singole fattispecie alla luce di una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti.

L'Organismo è composto dai Responsabili delle aree ritenute maggiormente a rischio, di seguito elencati:

- Responsabile UOC Acquisti;
- Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale;
- Responsabile UOC Gestione Contratti;
- Responsabile UOC Economico Finanziaria;
- Responsabile UOS Ingegneria Clinica;
- Responsabile UOC Farmacia.

All'Organismo, in particolare, sono attribuite inoltre le seguenti funzioni:

- L'Organismo è dotato di un proprio Regolamento di funzionamento adottato con la succitata deliberazione e si riunisce con cadenza di norma semestrale, risultando così modificato l'art. 4 del Regolamento, ed ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito delle segnalazioni pervenute all'indirizzo di posta elettronica aziendale antiriciclaggio@asst-rhodense.it, per la valutazione della fondatezza e dell'effettiva rilevanza della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 e della Legge 231/2007, per consentire al gestore l'inoltro tempestivo alla UIF;
- E' facoltà di ogni componente chiedere la convocazione straordinaria dell'Organismo nell'ipotesi di individuazione, nell'ambito dell'attività svolta, di possibili operazioni sospette;
- I componenti dell'Organismo devono garantire riservatezza nella gestione delle informazioni e dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione (vedasi art. 11);
- far adottare, con il Gestore delle Comunicazioni, una procedura interna (vedi art. 7 Mappatura e valutazione del rischio) per la valutazione del livello di esposizione degli uffici aziendali al rischio e l'individuazione delle misure necessarie a mitigarlo, con la eventuale partecipazione di altri dirigenti/Responsabili di altre UO/ Uffici aziendali interessati dal rischio in argomento, sulla base delle Linee Guida per la mappatura e la valutazione

dei rischi di riciclaggio per gli uffici delle pubbliche amministrazioni a tutt'oggi non ancora emanate da parte del Comitato di sicurezza finanziaria;

- I componenti dell'Organismo partecipano alle iniziative di formazione ed aggiornamento in materia adottate dall'azienda al fine di consentire di espletare i propri compiti e per la corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- provvede ad informare la Direzione Strategica aziendale sulle iniziative intraprese in caso di individuazione di operazioni e/o transazioni sospette.

3. **I Responsabili delle U.O. aziendali** hanno il compito di garantire l'applicazione della presente procedura nelle attività di propria competenza e di segnalare tempestivamente al Gestore eventuali operazioni, fatti e circostanze sospette al verificarsi di uno o più indicatori di anomalia individuati dalla UIF, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Il Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria, gestendo nel complesso le attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con gli altri Responsabili delle U.O. per tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Unità/Strutture aziendali.

4. **I Dipendenti**, in particolare, quelli che svolgono la propria attività lavorativa nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 della presente procedura, che direttamente o indirettamente effettuano operazioni per le quali vengono utilizzati mezzi di pagamento, hanno il compito di segnalare al Gestore delle comunicazioni operazioni, fatti e circostanze sospette, riconducibili a uno o più indicatori di anomalia individuati dalla UIF, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

TITOLO II – COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONI

Una comunicazione di operazione sospetta deve effettuarsi quando si è a conoscenza, o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle frasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari.

1. Ai sensi dell'art. 1 delle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" emanate dalla UIF, l'ASST è tenuta a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al D.M. dell'Interno del 25 settembre 2015 (Allegato 1).
3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando l'Azienda disponga di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito Internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora l'ASST possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017 (Allegati 2 e 3).
6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

ARTICOLO 6 – INDICATORI DI ANOMALIA

- a) Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione, sono contenuti nell'allegato alle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" (Allegato 1).
- b) L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano

- egualmente sintomatici di profili di sospetto.
- c) La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
 - d) L'ASST applica gli indicatori alla luce dell'attività istituzionale svolta, avvalendosi sia degli indicatori di carattere generale che di quelli specifici per tipologia attività.
 - e) Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, saranno valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri:
 - incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
 - assenza di giustificazione economica;
 - inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

ARTICOLO 7 - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui le pubbliche amministrazioni sono esposte nell'esercizio della propria attività sarà oggetto di Linee Guida da parte del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Una volta che verranno adottate le suddette Linee Guida, il gestore delle Comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio con l' Organismo Tecnico collegiale antiriciclaggio valuterà sulla base delle stesse Linee Guida la possibilità, se ritenuta necessaria e proporzionata alle dimensioni organizzative ed operative dell'ASST, di adottare una procedura interna idonea a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio ed all'individuazione delle misure necessarie a mitigarlo.

TITOLO III - MODALITÀ E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI ALLA UIF

ARTICOLO 8 - MODALITÀ E TERMINI

1. Le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.
2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero

di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il contenuto della comunicazione si articola in:

- dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e l'ASST;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

ARTICOLO 9.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA COMUNICAZIONE

1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

ARTICOLO 9.2 - ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA

1. La comunicazione contiene:
 - a) dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti;
 - b) il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.
2. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

ARTICOLO 9.3 - ELEMENTI DESCRITTIVI IN FORMA LIBERA

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'articolo 6 delle Istruzioni della UIF.
2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto l'ASST a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
4. L'ASST indica se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

ARTICOLO 9.4 – DOCUMENTI ALLEGATI

1. Alla comunicazione è possibile allegare, in formato elettronico, i documenti che l'ASST ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta;
2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura dell'ASST per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

ARTICOLO 9.5 - COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, l'ASST procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.
2. La comunicazione sostitutiva riporta:
 - a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
 - b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
 - c) il motivo della sostituzione.
3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

ARTICOLO 9.6 - COLLEGAMENTO TRA COMUNICAZIONI

Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:

- a) siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- b) si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
- c) debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON LA UIF

1. Il Gestore delle Comunicazioni alla UIF, individuato con deliberazione n. 993

12 di 36

14

dell'11.12.2018 nel Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è il soggetto delegato ad effettuare le comunicazioni alla UIF, previa valutazione delle operazioni sospette di concerto con l'Organismo tecnico collegiale per la valutazione di operazioni sospette di riciclaggio di cui all'art. 4 della presente procedura.

2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il "Gestore" e la connessa struttura organizzativa di supporto e collaborazione (l'Organismo tecnico collegiale per la valutazione di operazioni sospette di riciclaggio) indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line, quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

1. Il procedimento di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale coinvolto in tali fasi è tenuto ad evitare ogni diffusione di informazione non necessaria sia all'interno sia all'esterno dell'ASST.
2. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate verso la UIF non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza/riservatezza, anche nel caso di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte contrattualmente, laddove poste in essere per le finalità previste dalla presente procedura, dal regolamento di funzionamento dell'Organismo tecnico collegiale per la valutazione di operazioni sospette di riciclaggio, e dalla normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

TITOLO IV - SEGNALEZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE AL GESTORE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

ARTICOLO 12 - MODALITA' E CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

I Responsabili/dipendenti delle U.O./Uffici aziendali devono segnalare tempestivamente al Gestore eventuali operazioni sospette riscontrate nei procedimenti di propria competenza, anche al verificarsi di uno o più indicatori di anomalia, utilizzando il modulo all'uopo predisposto (Allegato 4) ed allegando tutta la documentazione utile ai fini di consentire la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza delle operazioni sospette da parte del Gestore e dell'Organismo.

La segnalazione, pertanto, deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile per valutare la fondatezza e l'effettiva rilevanza della stessa.

La segnalazione, debitamente sottoscritta e corredata di documento di identità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@asst-rhodense.it accessibile esclusivamente al Gestore.

I Responsabili/dipendenti delle U.O./Uffici aziendali hanno l'obbligo di segnalare al Gestore delle Comunicazioni:

- a) le operazioni sospette anche di modico valore;
- b) le operazioni non sospette rifiutate, non concluse e/o tentate;
- c) le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Dovranno essere oggetto di valutazione i seguenti aspetti:

- a) esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- b) esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- c) analisi delle indicazioni fornite dagli indicatori di anomalia;
- d) coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- e) esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti);
- f) valutazione informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. Internet, stampa etc.).

I Responsabili/dipendenti delle U.O./Uffici aziendali hanno facoltà di chiedere ad altre UO/Organismi aziendali tutte le informazioni utili alla verifica, in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se non ancora conclusa, chiedere la sospensione della stessa.

La segnalazione deve essere tempestiva e tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Una volta pervenuta la segnalazione di operazioni sospette al Gestore delle Comunicazioni, quest'ultimo convoca l'Organismo tecnico collegiale per la valutazione della fondatezza e dell'effettiva rilevanza della segnalazione, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 e della Legge 231/2007 ed avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, per l'inoltro della comunicazione alla UIF.

ARTICOLO 13 - DENUNCIA DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI

La segnalazione al Gestore e la comunicazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura è diffusa mediante pubblicazione nell'Area Intranet, nella sezione "Codici e regolamenti" e sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente, sotto sezione "Disposizioni generali – atti generali - Codici e regolamenti".

ARTICOLO 16 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nella presente procedura si fa rinvio alla normativa nazionale vigente in materia.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *hh*), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, d.lgs. n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica";

Visto l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

ADOTTA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

CAPO I (Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette)

Articolo 1 (Comunicazioni)

1. Le Pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.
6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
7. Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

Articolo 2

(Indicatori di anomalia)

1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
4. Le Pubbliche Amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.
5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
6. Per facilitarne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.
7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

CAPO II (Modalità e contenuto delle comunicazioni)

Articolo 3 (Modalità e termini)

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.
2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.
4. Per agevolare le comunicazioni, le Pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

Articolo 4 (Contenuto della comunicazione)

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:
 - a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione;
 - b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
 - c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
 - d) eventuali documenti allegati.
2. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.
3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle Pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

Articolo 5 (Dati identificativi della comunicazione)

1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

Articolo 6 (Elementi informativi in forma strutturata)

1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.
2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.
3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

Articolo 7

(Elementi descrittivi in forma libera)

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'articolo 6 delle presenti istruzioni.
2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le Pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle Pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.
3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
4. Le Pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Articolo 8

(Documenti allegati)

1. I documenti che le Pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.
2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle Pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Articolo 9

(Comunicazione sostitutiva)

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.
2. La comunicazione sostitutiva riporta:
 - a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
 - b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
 - c) il motivo della sostituzione.
3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Articolo 10

(Collegamento tra comunicazioni)

1. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:
 - siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
 - si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
 - debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

CAPO III

(Altre disposizioni)

Articolo 11

(Rapporti con la UIF)

1. Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale "gestore" e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle Pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.
2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

IL DIRETTORE
Claudio Clemente

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

² Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
 - Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
 - Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omissis di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici³

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici⁴

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

- o Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- o Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- o Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- o Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

1. I gravi attentati terroristici in diversi Paesi hanno indotto la comunità internazionale ad avviare numerose iniziative volte a rafforzare i presidi di prevenzione e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con le Risoluzioni n. 2178(2014) e n. 2253 (2015), ha richiamato l'attenzione degli Stati aderenti sulla necessità di recidere le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e di criminalizzare determinate condotte connesse alle attività dei *foreign fighter*¹. L'*Action Plan* della Commissione del 2 febbraio 2016 e le conclusioni del Consiglio Europeo sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo del 12 febbraio 2016 hanno delineato interventi per il presidio dell'utilizzo degli strumenti di pagamento esposti a maggiore rischio e per il potenziamento delle FIU.

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato nel 2015 rapporti dedicati ai canali di *funding* dell'IS e dei *foreign fighter* e ai rischi emergenti del finanziamento del terrorismo². Nella Plenaria del febbraio scorso il GAFI ha adottato una nuova strategia organica volta ad accrescere la comprensione della minaccia terroristica attraverso diverse iniziative, tra le quali l'elaborazione di strumenti di ausilio all'individuazione di tali attività criminali, l'identificazione di Paesi che presentano gravi carenze nei presidi contro il finanziamento del terrorismo, l'approfondimento dei rischi connessi all'utilizzo di contante e di altri mezzi di pagamento. Il GAFI ha inoltre in corso la predisposizione di un documento con indicatori specifici.

Il Gruppo Egmont delle *Financial Intelligence Unit* ha approfondito le modalità di finanziamento del terrorismo riconducibili ai *foreign fighter*, attraverso la condivisione delle informazioni tra le FIU aderenti, ed è impegnato nel rafforzamento della collaborazione domestica e internazionale per prevenire e contrastare tali attività criminali.

2. Nell'attesa della definizione dei previsti indicatori del GAFI, con la presente comunicazione si intende sottolineare come, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica assuma una valenza fondamentale la capacità dei destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.

¹ Sono definiti *foreign fighter* coloro che si recano in uno Stato diverso da quello di propria residenza / nazionalità allo scopo di perpetrare, pianificare, preparare o partecipare ad atti terroristici, ovvero fornire o ricevere addestramento terroristico, anche in connessione con conflitti armati; tali soggetti spesso tornano nel loro Stato d'origine o di residenza al fine di porre in essere attività terroristiche. In Italia, il decreto-legge n. 7/2015, convertito dalla legge n. 43/2015, ha introdotto specifici reati volti a contrastare le attività dei *foreign fighter*.

² Cfr. il report "*Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)*", del febbraio 2015, e il report "*Emerging Terrorist Financing Risks*", dell'ottobre 2015.

Il fenomeno del finanziamento del terrorismo presenta caratteristiche che rendono particolarmente complessa l'individuazione preventiva delle relative condotte, sia per l'utilizzo di somme spesso di importo esiguo, sia per l'origine non necessariamente illecita delle disponibilità.

Si richiama una valutazione particolarmente attenta degli indicatori di anomalia emanati con riferimento alle diverse categorie di destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, di quelli contenuti nell'apposita sezione riguardante il finanziamento del terrorismo del Provvedimento adottato, su proposta della UIF, dal Governatore della Banca d'Italia in data 24 agosto 2010 (indicatori n. 20 e n. 21).

L'individuazione di reti di soggetti riconducibili a tali attività criminali richiede, da un lato, la massima valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dei destinatari degli obblighi di segnalazione e, dall'altro, l'adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 6 del citato Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

Sotto il primo aspetto assumono specifica importanza: l'acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente; l'attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo³; la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e *social media*.

Sotto il secondo aspetto si pone l'esigenza di calibrare in funzione del crescente rischio di finanziamento del terrorismo i parametri oggettivi su cui si fondano gli strumenti di selezione automatica delle operazioni, avendo riguardo in particolare all'operatività in settori caratterizzati dalla presenza di clienti occasionali e a quella che transita su conti di corrispondenza o conti assimilabili, nonché ai servizi di tramitazione.

3. La minaccia terroristica assume oggi forme estremamente diversificate. Coesistono organizzazioni terroristiche che controllano interi territori, organizzazioni affiliate a *network* articolati, *foreign fighter*, cellule di dimensioni ridotte, terroristi individuali.

La valutazione delle operazioni deve tenere in considerazione elementi connessi alla localizzazione geografica delle operazioni, dei soggetti e delle attività, avendo riguardo, oltre che alle aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche (quali, Iraq, Siria, Libia), alle zone ad esse limitrofe o a quelle di transito.

Hanno assunto rilievo tra le principali fonti di finanziamento dell'IS il commercio di beni culturali riconducibili alle aree occupate e lo sfruttamento delle riserve di petrolio e gas naturale. A tale ultimo riguardo possono rilevare operazioni con società petrolifere di ridotto *standing*, situate in aree a rischio geografico, che mostrano un'improvvisa elevata disponibilità di risorse.

³ Si richiama ovviamente l'esigenza di un rigoroso rispetto degli obblighi di congelamento connessi alle sanzioni economiche antiterrorismo che sorgono per i soggetti designati all'interno di regolamenti comunitari o di decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

In linea generale il finanziamento del terrorismo avviene, in parte, attraverso modalità e canali operativi tradizionali quali l'utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative o il trasferimento di fondi tramite *money transfer*.

Per le organizzazioni non lucrative vanno considerate eventuali incoerenze delle spese con le attività tipiche di tali organizzazioni, l'attribuzione di poteri di spesa a soggetti non immediatamente collegati a esse e l'utilizzo di conti intestati a persone fisiche per la gestione dei beni delle organizzazioni medesime.

Le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, in particolare dal *web*, possono essere utilizzate per finalità di finanziamento del terrorismo. In tale ambito emergono la possibilità di raccogliere fondi *on line*, anche attraverso piattaforme di *crowdfunding*; l'utilizzo di strumenti di pagamento, anche in valuta, sempre più veloci ed economici; il ricorso a valute virtuali⁴.

L'attività dei *foreign fighter* può lasciare tracce nel sistema economico-finanziario in relazione ai momenti della preparazione del viaggio, del transito e del rientro nello Stato di origine o residenza.

Per l'intercettazione di episodi rilevanti si richiama l'attenzione su alcune tipologie di operazioni, specie quando improvvise e poco giustificate rispetto all'ordinaria operatività, eventualmente reiterate, concentrate in un ristretto arco temporale e di ammontare complessivamente consistente rispetto al profilo economico del cliente.

Si fa riferimento alla ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico o deposito di contante tramite ATM) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto in assenza di relazioni familiari o d'affari; a prelievi di denaro contante per importi complessivamente consistenti o, comunque, con la verosimile finalità di svuotare il rapporto; a inconsuete richieste di cambio in valute estere (specie dollari americani). Possono altresì rilevare inadempienze prolungate nel pagamento delle rate di prestiti o altre forme di finanziamento e la sottoscrizione di polizze assicurative vita da parte di soggetti di giovane età.

Gli operatori dei servizi di pagamento devono monitorare attentamente gli utilizzi di carte di pagamento in aree a rischio geografico e, in particolare, i prelievi di denaro immediatamente successivi alla creazione delle disponibilità e l'acquisto di titoli di viaggio, biglietti aerei o visti *on line* verso dette aree ovvero di beni e servizi utilizzabili in quelle zone (articoli di equipaggiamento militare e sopravvivenza, servizi funzionali all'addestramento operativo); rilevanti possono essere le operazioni di accesso ai portali di *home banking* effettuate nelle aree a rischio geografico.

4. Gli elementi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa e singolarmente considerati non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza tende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, anzitutto delle informazioni sul profilo soggettivo del cliente e sul rischio geografico.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo devono essere segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando la categoria di

⁴ In questo ambito si richiamano lo schema di anomalia emanato dalla UIF il 18 febbraio 2014 in tema di operatività con carte di pagamento e la comunicazione dell'Unità stessa sull'utilizzo anomalo di valute virtuali del 30 gennaio 2015.

sospetto pertinente nell'apposita sezione della segnalazione, in conformità di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, avranno cura di sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune indicazioni e sottolineando la rilevanza che rivestono le tracce finanziarie ai fini del contrasto del terrorismo e l'apporto che ciascuno di essi può fornire all'individuazione di tale fenomeno attraverso un attento vaglio dei clienti e delle operazioni.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

1. Gli sviluppi degli scenari di guerra e la riduzione dei territori sottoposti al controllo dell'ISIL comportano il rischio di consistenti afflussi verso i paesi occidentali di terroristi "combattenti di ritorno", addestrati all'uso delle armi, radicalizzati e difficili da monitorare negli spostamenti. "Returnees" possono fornire supporto, logistico o esecutivo, a iniziative terroristiche in Europa e contribuire, nei paesi di destinazione, alla formazione e all'organizzazione di cellule locali e di reti transnazionali.

Gli organismi internazionali sono costantemente impegnati ad approfondire le modalità di finanziamento e di trasferimento dei fondi dell'ISIL¹ e a favorire lo scambio di informazioni per l'individuazione di indicatori e per l'approfondimento di casi concreti². Crescente attenzione è rivolta ai nuovi rischi determinati dal fenomeno dei combattenti di ritorno e all'individuazione dei comportamenti finanziari associati alla loro operatività.

Nel recente vertice di Amburgo i leader del G20 hanno adottato il piano d'azione sulla lotta al terrorismo³ che, tra l'altro, invita ad adottare misure per fare fronte all'evoluzione della minaccia dei combattenti terroristi di ritorno in patria.

Le iniziative in ambito europeo si inquadrano nel Piano d'Azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo del febbraio 2016⁴ e nell'Agenda Europea sulla Sicurezza⁵.

Con la Comunicazione del 18 aprile 2016 la UIF ha fornito agli operatori indicazioni su fattori di rischio ed elementi di anomalia riconducibili al finanziamento dell'ISIL e dei *foreign terrorist fighter*.

Tenendo conto del possibile intensificarsi dei flussi di *returnees* e del delinearsi di nuove minacce di azioni terroristiche, si richiama la massima attenzione su quanto riportato in detta Comunicazione e si forniscono di seguito elementi integrativi della medesima volti a favorire l'individuazione e la segnalazione di attività finanziarie riconducibili al supporto di terroristi che rientrano dalle zone di conflitto, si insediano nel territorio nazionale, organizzano attività di proselitismo o iniziative violente. Tali indicazioni si basano su elementi acquisiti attraverso l'analisi di segnalazioni di operazioni sospette, sulle evidenze raccolte e approfondite nelle sedi internazionali competenti, sul confronto con esperienze di controparti estere.

¹ Le analisi sviluppate dal GAFI indicano che l'ISIL continua a ricavare proventi dal commercio e dal contrabbando di petrolio, dal traffico di beni di interesse culturale e archeologico, dai sequestri di persona. Per l'acquisizione e il trasferimento di fondi, l'ISIL si avvale del contante (significative sono ad esempio le attività di prelevamento nelle zone limitrofe alle aree di conflitto e l'utilizzo di corrieri per il trasporto di contante) e di operatori che prestano servizi di rimesse di denaro.

² Il Gruppo Egmont delle *Financial Intelligence Unit*, nell'ambito dell'ISIL Project, è impegnato a favorire lo scambio multilaterale tra FIU di informazioni ed esperienze su soggetti e attività d'interesse; la condivisione di *intelligence* consente di individuare e aggiornare i fattori di anomalia rilevanti.

³ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/07-g20-counter-terrorism/>.

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050>.

⁵ E' stata pubblicata a luglio 2017 la Nona Relazione sui progressi compiuti per la sua attuazione (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0407>).

2. Si rammenta anzitutto la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

La disponibilità da parte dell'ISIL di documenti rubati, alterati o contraffatti rende necessario valutare in modo approfondito, nelle diverse fasi dell'adeguata verifica della clientela, eventuali elementi che possano far dubitare dell'autenticità della documentazione presentata.

Massima attenzione andrà rivolta all'operatività di soggetti collegati a persone coinvolte in procedimenti o indagini per fatti di terrorismo da vincoli di parentela, affinità, convivenza o da altre connessioni note.

Specifico rilievo può assumere l'improvvisa riattivazione da parte del cliente di rapporti finanziari a lungo mantenuti inattivi, soprattutto se realizzata tramite operatività in contante (in particolare in dollari o altra valuta estera) o mediante trasferimenti di fondi (anche con modalità "online"), in presenza di elementi che possano ricollegare tali trasferimenti a paesi o aree a rischio geografico. In questo ambito, va considerata anche la riattivazione di carte di pagamento o la richiesta di nuove carte, specie se utilizzate per prelevamenti di contante presso sportelli automatici.

Ripetuti trasferimenti di fondi con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico ovvero con soggetti ricorrenti stabiliti in altri paesi, anche europei, vanno rilevati quando sono motivati da causali del tutto generiche o poco chiare o sono collegati a versamenti o prelevamenti di contante e presentano elementi soggettivi di rischio. In tale specifico ambito vanno inoltre analizzate le transazioni con organizzazioni non lucrative o soggetti notoriamente legati a fenomeni di estremismo e radicalizzazione.

Occorre valutare attentamente i bonifici incoerenti con l'attività svolta dal cliente e il suo profilo soggettivo disposti dal medesimo conto corrente a favore di una pluralità di soggetti ovvero ordinati da più soggetti a favore del medesimo conto, specie se in presenza di fattori di collegamento con paesi o aree a rischio geografico. Vanno altresì approfondite le operazioni ricorrenti di ricarica di carte prepagate ricevute o eseguite con trasferimenti effettuati da o verso dette aree, soprattutto se seguite da prelievi in contante. Più in generale rilevano contestuali e intense operazioni di accredito e addebito effettuate con carte di pagamento e non adeguatamente giustificate⁶.

Gli operatori del comparto dei *money transfer*⁷ sono chiamati a monitorare, oltre alle operazioni di trasferimento di fondi da e verso Paesi e aree a rischio, quelle effettuate all'interno del nostro Paese o dell'Unione Europea con controparti ricorrenti e senza alcuna giustificazione.

Trasferimenti di fondi dalle aree di conflitto potrebbero essere realizzati attraverso l'intermediazione di fatto di soggetti stabiliti in Siria e Iraq, i quali, avvalendosi di controparti operanti nei Paesi limitrofi, possono agevolare l'accesso dell'ISIL al sistema finanziario internazionale. In tale quadro massima attenzione andrà prestata all'operatività che transita sui conti di corrispondenza e i rapporti assimilabili con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico.

Quando si dispone di informazioni tali da ritenere che il cliente stia effettuando operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, è necessario approfondire comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 195/2008.

Va altresì considerato con attenzione, tenendo conto del profilo soggettivo del cliente, il ricorso a finanziamenti al consumo o a prestiti richiesti per generiche esigenze di liquidità o comunque non

⁶ In tale ambito si richiamano gli elementi di anomalia individuati nello schema sull'operatività con carte di pagamento diffuso dalla UIF con Comunicazione del 18 febbraio 2014.

⁷ Il ricorso ai *money transfer* per operazioni di finanziamento del terrorismo è confermato dalla relazione della Commissione Europea pubblicata il 26 giugno 2017, in esito alla valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relative attività transfrontaliere (cfr. <http://ec.europa.eu/newsroom/just/it>).

finalizzati all'acquisto di specifici beni o servizi, in particolare laddove vengano immediatamente monetizzati e in caso di mancato pagamento delle rate.

Nelle richiamate valutazioni del rischio geografico devono essere tenuti in considerazione: i paesi e le aree di conflitto, le zone limitrofe e di transito; i paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche; le giurisdizioni caratterizzate da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo⁸.

Gli elementi informativi necessari per la tempestiva individuazione dei comportamenti richiamati devono essere resi prontamente disponibili all'interno dell'organizzazione aziendale, specie se questa è articolata su più unità o dislocata in diversi paesi. In presenza di attività che interessano più intermediari o soggetti obbligati (ad esempio, nel caso di trasferimenti di fondi), è importante assicurare la condivisione trasversale delle informazioni sulle minacce rilevate, in linea con le previsioni di cui all'art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007.

3. L'esame delle segnalazioni di operazioni sospette conferma che il personale degli intermediari addetto ai rapporti con il pubblico, se opportunamente sensibilizzato, svolge un ruolo essenziale nella rilevazione di comportamenti della clientela indicativi di una loro radicalizzazione religiosa, consentendo di contestualizzare con maggiore accuratezza gli elementi di anomalia riconducibili a possibili casi di finanziamento del terrorismo.

La quotidiana e scrupolosa applicazione dei presidi di prevenzione del finanziamento del terrorismo può fornire un contributo prezioso alla sicurezza dei cittadini a fronte di azioni sempre più violente e indiscriminate, ma esige una "sensibilità" amplificata e il massimo impegno di ognuno nella pronta intercettazione di possibili condotte della specie.

Gli elementi riportati nella presente comunicazione hanno natura esemplificativa e, singolarmente considerati, non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, specie quelli relativi al profilo soggettivo del cliente e al rischio geografico.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo vanno segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno nell'apposita sezione, in conformità di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, avranno cura di sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette, diffondendo opportune indicazioni.

⁸ Per la valutazione del rischio geografico connesso al ruolo di paesi caratterizzati da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e nella relativa efficacia assumono rilievo, oltre alla lista dei Paesi ad alto rischio individuata dalla Commissione Europea nel Regolamento delegato UE 2016/1675 del 14 luglio 2016, i risultati delle valutazioni condotte dal GAFI sugli ordinamenti nazionali nell'ambito del Quarto Round di valutazioni e consultabili all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf>.

**MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Al Gestore delle Comunicazioni di
operazioni sospette di
riciclaggio/finanziamento del
terrorismo dell'ASST Rhodense

Mail: antiriciclaggio@asst-rhodense.it

Il/La sottoscritto/a.....

dipendente di questa Azienda in qualità di (qualifica).....

.....
In servizio presso (Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)
.....

Vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio ed in specie:

- a) **D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109** ad oggetto: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- b) **D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231** recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- c) **Legge 6 novembre 2012, n. 190** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- d) **Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015** ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- e) **D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90** recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- f) **Provvedimento del 23/04/2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)** ad oggetto: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".

DICHIARA

Di aver provveduto alla seguente valutazione di elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce dei seguenti indicatori di anomalia:

Di aver raccolto la seguente documentazione a sostegno del sospetto che si allega:

Di fornire le seguenti informazioni sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi:

COMUNICA

Di aver rilevato la seguente operazione sospetta di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:

In capo al seguente soggetto: _____

Pertanto chiede in caso di esito positivo della valutazione della fondatezza e rilevanza della presente segnalazione, di trasmettere la stessa all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).

Lì _____

Firma _____

Allegati: documento di identità in corso di validità

CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 attesto la conformità della presente copia, composta da n° 40 pagine, all'originale depositato agli atti.

Garbagnate Milanese, lì 7 NOV. 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL RESPONSABILE UOC

AFFARI GENERALI

Pier Paolo Balzamo

